


COMUNE di CODOGNO
Provincia di Lodi



**ACCORDO SUI CRITERI PER IL “REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO
DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI
COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE, E PER L’EROGAZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL
PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E
TARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”**

26 settembre 2019

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti riguardo ai criteri per il "Regolamento per la disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, e per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" ai fini della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge

il giorno 26/09/19 alle ore 14.30 ha avuto luogo l'incontro tra:

la delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Dr. Roberto Falcone e dai Responsabili dei Servizi finanziari, Dr. ~~Francesco~~ Bordin, e del Servizio organizzazione e personale, Dr.ssa Patrizia Bardi

e

la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

F.P. CGIL – UIL F.P. – CISL F.P. – C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

nonché la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.

BONINSEGNA - BRESCIANI - R

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo

Simona Boninsegna



Premesso che:

- La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni, il quale dispone che: *"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"*.
- Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.
- La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli che ai titolari di posizione organizzativa.
- La possibilità di erogare gli incentivi è prevista per i soli enti locali che non abbiano affidato in concessione tale servizio.

Considerato pertanto che il Comune di Codogno gestisce tale attività con proprio personale e che pertanto occorre definire in sede negoziale i criteri sulla base dei quali dovrà essere elaborato il Regolamento da parte dell'Amministrazione:

le parti sottoscrivono il seguente accordo:

Art. 1

DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi o altro personale interno del Comune che risulti assegnato anche temporaneamente all'Ufficio Tributi e effettivamente impegnato nelle attività di cui all'oggetto. Ciascun componente dell'Ufficio Tributi partecipa al progetto sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati

Sono, pertanto, interessati al presente regolamento:

- Il Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi;
- Il Responsabile dell'Ufficio Tributi;
- Istruttori e collaboratori amministrativi dell'Ufficio Tributi o assegnati anche temporaneamente.



Art. 2

COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 4% all'incentivazione del personale dipendente e per una quota del 1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNI, 2016-2018 secondo cui *"Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*.

4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.

Art. 3

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1.1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'Ufficio Tributi effettua una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle eventuali attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione.

2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da

aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art.4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.

3. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi 15%
- Responsabile dell'Ufficio Tributi 40%
- Istruttori e collaboratori amministrativi dell'Ufficio Tributi 40%
- Istruttori e collaboratori amministrativi e tecnici temporaneamente assegnati all'Ufficio Tributi 5%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 4


Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNI vigente.

2. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi.

La delegazione trattante di parte sindacale

F.P. – CGIL



F.P. – CISL

UIL – FPL

CSA – Regioni autonomie locali

RSU



La delegazione trattante di parte pubblica

Il Segretario generale - Presidente



